



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Data 29/03/2019

OGGETTO ; APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **17:50**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere	Si	
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere	Si	
5.	SPANO MANUELA	Consigliere	Si	
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere		Si
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere		Si
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere	Si	
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere	Si	
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere	Si	
15.	PORCU MICHELA	Consigliere	Si	
16.	SPANO JESSICA	Consigliere	Si	
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere		Si

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA:

- la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per la componente patrimoniale, e della Tassa sui Rifiuti (TARI) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per la componente riferita ai servizi;

TENUTO CONTO:

- che l'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATA:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:
 - la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
 - l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
 - la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

DATO ATTO:

- che in relazione a quanto sopra indicato i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta nel Comune di SARROCH in quanto rientrante tra i comuni classificati come montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze del 14/06/1993;
- che norma dell'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Sarroch;

TENUTO CONTO:

- inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24 ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RILEVATO:

- come dall’anno 2013 il gettito dell’Imposta Municipale Propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
 - Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria “D” ad aliquota di base;
 - Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

SI RITIENE:

- pertanto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio successivo;
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*“Legge Finanziaria 2007”*) il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO INOLTRE:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°28 in data 02.02.2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2019;

PRESO ATTO:

- che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO:

- che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- 1) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- 2) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- 3) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- 4) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- 5) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011);

Detrazioni:

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO:

- che questo Comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha riconfermato le aliquote di base (e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria deliberate per le annualità d'imposta 2016 e 2017 così come sotto riepilogate:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,6 per mille
Immobili a destinazione speciale appartenenti ai gruppi catastali D1, D7 e D8	10,1 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Altri immobili (categorie catastali C e B gruppi catastali A10, D2, D3, D4, D5, D6, D9 e aree edificabili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

VISTO:

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 23.04.2015, in particolar modo nella parte relativa alla disciplina e all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RAMMENTATO:

- che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IUC è stata assimilata ad abitazione principale ai fini dell'IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO:

- l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTI:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il *Portale del federalismo fiscale* (www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot.n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative all'applicazione della IUC;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;

UDITI i vari interventi, come da ampia discussione interamente riportata sul nastro magnetico a disposizione dei Consiglieri;

SENTITO il Sindaco che pone a votazione l'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole palese,

DELIBERA

1. di riconfermare anche, per l'anno di imposta 2019, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già deliberate per le annualità d'imposta 2016, 2017 e 2018, così come sotto riepilogate:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,6 per mille
Immobili a destinazione speciale appartenenti ai gruppi castali D1, D7 e D8	10,1 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Altri immobili (categorie catastali C e B gruppi catastali A10, D2, D3, D4, D5, D6, D9 e aree edificabili)	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del *Portale del federalismo fiscale* (www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
3. di pubblicare le aliquote e le detrazioni IMU sul sito internet istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134- comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 08/04/2019

IL RESPONSABILE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)